nuele I I   0604 Monteleone di Spoleto (PG)  
**Comune di Monteleone di Spoleto**

**Provincia di Perugia**

Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)  
 Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422        
**Email:**[comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it](mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it)

Allegato alla delibera del 13/06/2019

**REGOLAMENTAZIONE MOSTRA MERCATO - FIERA DI SAN FELICE**

(Parco-Animali- Lotteria)

Art. 1 - Il Comune si adopera a diffondere la cultura ed il rispetto per gli animali;

Art. 2 - La “*Fiera di San Felice*”, conosciuta anticamente come la “*Fiera della Transumanza*” ha la finalità di incoraggiare il commercio, gli allevamenti e di sostenere i mestieri della montagna Agro-Silvo-Pastorali.

Art.3 - La Fiera anima e sostiene le manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti. Nel comune di Monteleone di Spoleto sono consentite le manifestazioni per l’adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell’abbandono degli animali.

Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell’animale.

Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune ed all’Azienda USL, necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario nonché l’eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.

Art.4 - Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL Umbra - USL n.2, organizzate da Enti e/o Associazioni.

Art.5 - Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E’ consentito l’uso di gabbie o strumenti similari solamente al trasporto sul luogo dell’esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

Gli Organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni previste per garantire il benessere animale.

Art. 6 - Al fine di far conoscere il mondo degli animali d’affezione, la loro utilità anche a scopo terapeutico, del tempo libero, del lavoro, viene organizzata la Manifestazione denominata *Fiera di san Felice* con il contributo attivo di associazioni locali, allevatori e produttori agricoli, che espongono i loro prodotti in osservanza alle leggi vigenti.

Art. 7 - Allo scopo di reperire fondi per il sostegno e la promozione delle finalità della Fiera, con lo scopo di sostenere la manifestazione, è organizzata una lotteria, e nel rispetto della legge nazionale e regionale, l’animale d’affezione non può essere "*messo in palio*", in quanto non può essere l’oggetto della lotteria bensì, lo è il suo corrispettivo valore in denaro. Il vincitore potrà comunque acquistare l'animale corrispondente al suo premio, dotandosi di un Codice stalla e nel rispetto di tutte le regole del benessere animale.

Art. 8 - Gli animali presenti alla Mostra mercato della Fiera di San Felice dovranno essere dotati di Codice stalla e Fiera.

Art. 9 - Gli organizzatori, i produttori, gli allevatori curano ogni aspetto del benessere animale nel rispetto delle leggi, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, nonché delle Consuetudini locali.

Art. 10 - Le esposizioni devono avere la caratteristica della qualità certificata: IGP, DOP, prodotti tipici della tradizione.

Art. 11 – Le presenti disposizioni entrano in vigore con l’approvazione del relativo atto dell’Organo deliberante.